

INDENNITA' UNA TANTUM DI 1.000 EURO – D.L. 137/2020

Ricordiamo che coloro che hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'rt. 9 del D.L. 104/2020 non devono presentare una nuova domanda in quanto la relativa indennità una tantum sarà erogata d'ufficio dall'INPS

Devono presentare domanda soltanto coloro che non hanno beneficiato dell'indennità onnicomprensiva di cui all'rt. 9 del D.L. 104/2020, il termine di presentazione della domanda è stato prorogato alla data del 18 dicembre 2020.

Categorie interessate:

1. Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Questi lavoratori devono aver cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, e alla data del 29 ottobre non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi.

E' ammesso l'accesso all'indennità anche a favore dei lavoratori che successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione hanno instaurato e comunque cessato alla data del 29 ottobre 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.

2. Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi dai quelli del turismo e degli stabilimenti termali.

Questi lavoratori devono aver cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, nello stesso periodo devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate.

Per accedere alla indennità, i suddetti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione della titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

3. Lavoratori intermittenti

Questi lavoratori devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020. L'indennità è riconosciuta sia ai titolari di rapporto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia ai titolari di rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Per accedere alla indennità, i suddetti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione della titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

4. Lavoratori autonomi occasionali

E' prevista un'indennità di 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per accedere all'indennità i suddetti lavoratori, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) e non devono avere un contratto di tale tipologia in essere alla data del 30 ottobre 2020. Inoltre devono essere già iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo comprensivo tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.

Alla data di presentazione della domanda, i suddetti lavoratori devono essere privi di altro rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato (ad eccezione della titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

5. Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Possono accedere all'indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con un reddito annuo 2019, derivante dalle predette attività, superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Alla data di presentazione della domanda, i suddetti lavoratori non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato (ad eccezione della titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

6. Lavoratori dello spettacolo

E' prevista un'indennità di 1.000 euro per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono far valere almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Anche in questo caso i lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto né titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 29 ottobre 2020.

7. Lavoratori a tempo determinato di settori del turismo e degli stabilimenti termali

Nell'arco temporale tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, i lavoratori devono essere stati titolari di no o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno 30 giornate.

Inoltre devono essere stati titolari, nel corso dell'anno 2018 di uno o più rapporti di lavoro o dei rapporti di lavoro deve essere stata pari ad almeno 30 giornate.

Per accedere alla prestazione, i lavoratori interessati, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 29 ottobre 2020.

Chi pensa di avere i requisiti può contattare il patronato INCA CGIL Ferrara